

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1457/88 DELLA COMMISSIONE

del 27 maggio 1988

recante misure conservative nel settore degli ortofrutticoli relativamente ai cavolfiori, ai pomodori, alle pesche, alle nettarine, alle albicocche e ai limoni per il mese di giugno 1988

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 5 e 155,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1117/88<sup>(2)</sup>,

considerando che ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti che figurano nell'allegato II di detto regolamento e per ogni campagna di commercializzazione devono essere fissati un prezzo di base e un prezzo di acquisto; che la commercializzazione dei prodotti raccolti durante una campagna determinata si ripartisce, per quanto riguarda:

- i cavolfiori, dal mese di maggio al mese d'aprile dell'anno seguente;
- i pomodori, dal mese di gennaio al mese di dicembre;
- le pesche, le nettarine (comprese le pesche noce), dal mese di maggio al mese d'ottobre;
- le albicocche, dal mese di maggio al mese d'agosto;
- i limoni, dal mese di giugno al mese di maggio dell'anno seguente;

che in particolare, per questi prodotti il Consiglio non ha finora approvato il prezzo di base e il prezzo di acquisto applicabili a decorrere dal 1° giugno 1988; che la Commissione, in ossequio al mandato affidatole dai trattati, è indotta a prendere i provvedimenti conservativi indispensabili a garantire la continuità di funzionamento della politica agraria comune per i citati prodotti ortofrutticoli; che tali provvedimenti sono adottati a titolo conservativo e non pregiudicano le decisioni del Consiglio in materia di prezzi agricoli per la campagna 1988/1989;

considerando che nell'ambito delle suddette misure conservative, è opportuno garantire la continuità del regime degli interventi previsto dagli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72; che a tal fine, è opportuno stabilire, per il mese di giugno 1988, gli importi da prendere in considerazione quali elementi di calcolo per la determinazione dei prezzi ai quali si svolgono le operazioni d'intervento suddette; che gli importi così decisi corrispondono ai livelli dei prezzi di base e di acquisto fissati dalla Commissione nelle proposte presentate al Consiglio per la fissazione dei prezzi applicabili nella

campagna 1988/1989; che questi importi corrispondono ai prezzi applicabili nella campagna 1987/1988, salvo i prezzi relativi alle nettarine (comprese le pesche noce), prodotti per i quali il regime dei prezzi e degli interventi si applica soltanto a partire dalla campagna 1988;

considerando che la Spagna, limitatamente alla prima fase e il Portogallo, limitatamente alla prima tappa, sono autorizzati a conservare, nel settore degli ortofrutticoli, la normativa nazionale in vigore in materia di organizzazione del mercato agricolo interno prima dell'adesione, alle condizioni stabilite rispettivamente dagli articoli da 133 a 135 e da 262 a 265 dell'atto di adesione; che gli importi fissati dal presente regolamento sono pertanto validi esclusivamente nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le operazioni d'intervento di cui agli articoli 15 e 19 del regolamento (CEE) n. 1035/72 si effettuano a prezzi da stabilirsi in base ai seguenti importi:

1. Per quanto riguarda i cavolfiori, per il periodo dal 1° al 30 giugno 1988:

- per il prezzo di base: 24,97 ECU/100 kg peso netto,
- per il prezzo d'acquisto: 10,82 ECU/100 kg peso netto.

Tali importi si riferiscono ai cavolfiori « coronati defogliati » della categoria di qualità I, presentati in imballaggio.

2. Per quanto riguarda i pomodori,

- per il prezzo di base:
  - dall'11 al 20 giugno 1988: 28,45 ECU/100 kg peso netto,
  - dal 21 al 30 giugno 1988: 25,91 ECU/100 kg peso netto;
- per il prezzo d'acquisto:
  - dall'11 al 20 giugno 1988: 10,82 ECU/100 kg peso netto,
  - dal 21 al 30 giugno 1988: 10,06 ECU/100 kg peso netto.

Questi prezzi si riferiscono ai pomodori del tipo « tondo » o « costoluto » della categoria di qualità I, calibro 57/67 mm, presentati in imballaggio.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 107 del 28. 4. 1988, pag. 1.

3. Per quanto riguarda le pesche (escluse le pesche noce e le nettarine), per il periodo dal 1° al 30 giugno 1988 :

- per il prezzo di base : 45,38 ECU/100 kg peso netto,
- per il prezzo d'acquisto : 25,21 ECU/100 kg peso netto.

Questi prezzi si riferiscono alle pesche della varietà Amsden, Cardinal, Charles Ingouf, Dixired, Jeronimo, J. H. Hale, Merrill Gemfree, Michelini, Red Haven, San Lorenzo, Springcrest e Springtime, categoria di qualità I, calibro 61/67 mm, presentate in imballaggio.

4. Per quanto riguarda le nettarine (comprese le pesche noce), per il periodo dal 1° al 30 giugno 1988 :

- per il prezzo di base : 59,17 ECU/100 kg peso netto,
- per il prezzo d'acquisto : 28,40 ECU/100 kg peso netto.

Questi prezzi si riferiscono alle nettarine delle varietà Armking, Crimsongold, Early Sungrand, Fantasia, Independence, May grand, Nectared, Snow Queen e Starkredgold, categoria di qualità I, calibro 61/67 mm, presentate in imballaggio.

5. Per quanto riguarda le albicocche, per il periodo dal 1° al 30 giugno 1988 :

- per il prezzo di base : 41,75 ECU/100 kg peso netto,
- per il prezzo d'acquisto : 23,78 ECU/100 kg peso netto.

Questi prezzi si riferiscono alle albicocche della categoria di qualità I, calibro superiore a 30 mm, presentate in imballaggio.

6. Per quanto riguarda i limoni, per il periodo dal 1° al 30 giugno 1988 :

- per il prezzo di base : 43,72 ECU/100 kg peso netto,
- per il prezzo d'acquisto : 25,69 ECU/100 kg peso netto.

Questi prezzi si riferiscono ai limoni della categoria di qualità I, calibro 53/62 mm, presentati in imballaggio.

*NB* : I prezzi indicati non sono comprensivi dell'incidenza del costo dell'imballaggio nel quale è presentato il prodotto.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1988.

Le disposizioni previste dal presente regolamento si applicano lasciando impregiudicate le decisioni che il Consiglio è tenuto ad approvare a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*